Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2025

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Art. 3

(Competenze della Regione)(15)(16)(17)(18)(19)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
- a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
- **b)** alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:
- c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
- **d)** a svolgere le attività connesse con la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 5, comma 1, nonché alla formazione e all'aggiornamento costante del relativo registro;
- e) a svolgere le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste dall'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a);
- f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
- **g)** a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
- h) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori e al rilascio dell'attestazione

di deposito di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 8;

- i) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previsti all'articolo 5, comma 8;
- j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
- k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
- 2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
- 3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:
- **a)** gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'articolo 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
- **b)** le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
- c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.
- **4.** Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
- **5.** Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.

Note:

- 1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 4 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
- **5** Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del comma 3 del presente articolo.
- 6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
- 7 Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
- 8 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
- **9** Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
- 10 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
- **11** Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
- 12 Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
- 13 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
- 14 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017
- **15** Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 2/2024. La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
- 16 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema

informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.

- 17 Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale continuano ad operare gli organismi tecnici già costituiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 2, L.R. 2/2024.
- **18** Nella more della nuova classificazione delle zone sismiche continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale previgente, ai sensi dell'art. 76, c. 3, L.R. 2/2024.
- **19** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.